



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 13 del 16/06/2026

TITOLO I - I PRINCIPI

Art.1 Profili istituzionali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Varallo Pombia, comunità portatrice di elevati valori culturali e di civiltà, individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. Al fine di favorire una corretta convivenza tra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute dalla Regione e il servizio veterinario pubblico, può promuovere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche territoriali dovranno tenere conto degli habitat a cui gli animali appartengono, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 Valori etici e culturali

1. Il Comune in base all'art. 2 della Costituzione Italiana favorisce iniziative, attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di migliorare i rapporti di socializzazione, soprattutto durante l'infanzia e la vecchiaia.
2. Il Comune si adopera affinché sia promosso un sistema educativo e di sensibilizzazione della popolazione, diffondendo la cultura del rispetto per gli animali già a partire dalle scuole dell'obbligo.
3. Il Comune valorizza e promuove la cultura animalista della città attraverso forme espressive improntate al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 Tutela degli animali

1. Il Comune di Varallo Pombia condanna e persegue ogni manifestazione di violenza e insensibilità verso tutti gli animali.
2. Il Comune di Varallo Pombia riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
3. Il Comune di Varallo Pombia, in base alla L. 281/91 e alla L. R. 16/2024, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
4. Le modifiche e gli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 4 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in base al dettato degli artt. 823 – 826 - 927 – 931 del C.C., esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.
2. In applicazione della L.157/92, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli, che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Al Sindaco, in base all'art. 3 del DPR 31/03/79, compete la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici

provvedimenti applicativi.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 Definizioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificato, si applica a tutte le specie di vertebrati e invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche per lo stato di libertà o semi libertà.

Art. 6 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, sul territorio comunale.

Art. 7 Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.
 - e) agli insetti molesti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, in particolare deve:
 - a) fornirgli acqua e cibo in quantità sufficiente;
 - b) assicurargli le cure veterinarie necessarie qualora il suo stato di salute lo richieda, ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni precauzione possibile per evitarne la fuga;
 - e) assicurare l'igiene e la pulizia degli spazi ove l'animale dimora.
2. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo ed igienico riparo; il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, provvisto di tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati e rialzato da terra, tutto quanto qualora le caratteristiche della specie e della razza lo richiedano. Si dovrà prevedere una tettoia adeguata, il ricovero dovrà essere posizionato in luoghi salubri, privi di acqua stagnante, ovvero in ambienti che non risultino nocivi per la salute ed il benessere dell'animale.

4. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici d'affezione nel rispetto della legislazione vigente.
5. Nel rispetto della legislazione vigente gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche di detenzione adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione di animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico – sanitari, che saranno verificati dagli organi preposti.
6. Il detentore di un animale deve custodirlo con cautela adottando ogni necessario accorgimento per evitare danni a persone e a cose, in quanto tenuto all'eventuale risarcimento nei confronti dei danneggiati.
7. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio attività al Comune, ufficio Tutela Animali; gli addestratori già in attività hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, anche nella dignità, nei confronti degli animali e in contrasto con le normative vigenti. E' altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi di acqua e cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibili controlli quotidiani del loro stato di salute e benessere e/o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
4. E' vietato tenere stabilmente animali d'affezione in terrazze e balconi qualora le dimensioni non garantiscano spazi e caratteristiche di cui al successivo art. 24; le terrazze ed i balconi devono comunque avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
5. E' vietato altresì isolarli in luoghi o spazi inadeguati alle caratteristiche degli animali, anche se poste all'interno di un appartamento.
6. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
7. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
8. E' vietato mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
9. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
10. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
11. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali velenosi.
12. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
13. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
14. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
15. In conformità a quanto sancito dall'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, e in linea con le disposizioni della L.R. 9 aprile 2024, n. 16 (*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da*

affezione), sono tassativamente vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati a scopi non curativi.

Il divieto si applica specificamente a:

- La recisione delle corde vocali (devocalizzazione);
- Il taglio delle orecchie (conctomia) e della coda (caudotomia), fatte salve le eccezioni medico-veterinarie certificate;
- La rimozione delle unghie e delle falangi nei gatti (onisetomia o declawing).

Le violazioni ai suddetti divieti, configurandosi come maltrattamento e lesioni prive di necessità ed etologicamente inaccettabili, sono perseguite penalmente ai sensi del Titolo IX-bis del Codice Penale (Dei delitti contro gli animali), così come radicalmente modificato e inasprito dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 1° luglio 2025). I trasgressori sono soggetti alle severe pene edittali previste dall'art. 544-ter c.p., che punisce il maltrattamento con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa congiunta da 5.000 a 30.000 euro.

16. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animali di manifestare comportamenti tipici della specie di appartenenza.
17. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L 157/1992.
18. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
19. E' vietato il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente.
20. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; se si utilizzano contenitori essi dovranno garantire la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
21. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle auto in assenza di ventilazione e luce.
22. E' vietato detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; dal 1 aprile al 30 ottobre è assolutamente vietato detenere animali in autoveicoli in sosta in assenza del conducente o di altra persona.
23. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite bicicletta o altri mezzi di locomozione.
24. E' vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.
25. E' vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.

Art. 10 Fauna selvatica autoctona (L. 157/92)

1. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti a fauna selvatica autoctona nonché danneggiare o distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. Va assicurata la tutela degli animali selvatici ospiti in città, purché non siano portatori di zoonosi e la loro presenza non danneggi monumenti.

Art. 11 Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipo di corpo idrico; è fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Il mancato ritiro entro i 60 giorni, dall'avviso, di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile sanitario verrà segnalato all'autorità giudiziaria.

Art. 12 Avvelenamento di animali

1. Come prescritto dalle normative vigenti, è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze farmacologicamente e tossicologicamente pericolose, quali: cianuro, stricnina, organofosforici o carbonati, rodenticidi, metaldeide, antilumaca, paraquet e alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ove possano accedere persone e/o animali; è fatta eccezione per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.
2. I medici veterinari privati e operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione, presso l'ufficio competente, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento di animali, il Comune, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, porrà in essere, tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione vigente, provvedimenti idonei.

Art. 13 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale: - areazione del veicolo; - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 14 Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' vietato su tutto il territorio comunale porre animali, sia cuccioli che adulti, in premio o darli in omaggio a qualsiasi titolo in giochi e spettacoli.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al divieto di cui al comma 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute

1. E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età non in buono stato di salute, femmine gravide o con cuccioli, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Il Servizio Veterinario della ASL ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale; i cani saranno condotti al canile sanitario; gli altri animali potranno essere temporaneamente affidati alle associazioni di protezione degli animali presenti sul territorio comunale; le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

Art. 16 Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi inefficace.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 17 Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia all'Autorità di Pubblica sicurezza o al Servizio Veterinario della ASL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo all'Autorità di Pubblica sicurezza o al Servizio Veterinario della ASL.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. E' vietata l'adozione di animali da compagnia anche da parte di minori.

Art. 18 Vendita ed esposizione di animali in esercizi commerciali con sede fissa – Allevamento

1. L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa sul commercio.
2. Per gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre garantiti i seguenti requisiti:
 - a) fornitura di acqua e cibo a sufficienza;
 - b) idonee condizioni igieniche e di pulizia degli spazi ove soggiornano gli animali; le deiezioni dovranno essere prontamente asportate e correttamente smaltite; per i gatti occorre provvedere alla cassetta igienica;
 - c) lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitargli sofferenze fisiche e psicologiche;
 - d) nelle ore notturne dovrà essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose;
 - e) durante la chiusura infrasettimanale, durante le ferie e le festività dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione, nonché una corretta pulizia delle gabbie e degli spazi di soggiorno degli animali;
 - f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia provvista di tenda idonea a creare ombra;
 - g) l'esposizione al pubblico degli animali, sia all'interno dell'esercizio commerciale che in vetrina, deve essere limitata il più possibile per evitare agli animali condizioni di disagio; a tal fine l'esercizio commerciale dovrà disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali, trascorso il periodo di esposizione; fa eccezione l'esposizione di volatili e di pesci negli acquari di cui al successivo comma 3;
 - h) l'esposizione degli animali all'esterno dell'esercizio commerciale dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni ai punti a, b, c, g; è vietata l'esposizione all'esterno se l'esercizio commerciale non è provvisto di tenda idonea a creare ombra o di transenne atte ad escludere il contatto diretto con il pubblico o se non è garantita una distanza minima di 1.5 mt dal ciglio di strade aperte al transito di veicoli a motore.
 - i) gli acquari devono rispettare le prescrizioni dei successivi artt. 40 e 44. L'esposizione di volatili e pesci negli acquari, all'interno o in vetrina, deve essere effettuata avendo cura di ripararli dal sole, di fornire loro cibo e acqua a sufficienza;
3. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio commerciale, quotidianamente aggiornato e a disposizione delle autorità

competenti. Tale registro dovrà recare l'indicazione dei dati dell'acquirente, quelli del venditore, i dati inerenti le vendite, suddivisi per specie animali. I registri sono sottoposti a controlli periodici da parte del Servizio Veterinario dell'ASL NO;

4. Non potranno essere venduti animali a minori di anni 18;
5. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata all'autorizzazione ed all'acquisizione dei pareri sanitari secondo la normativa vigente.
6. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo lo svezzamento, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali, nel canile comunale, nei canili convenzionati o in quelli privati.
7. Gli esercizi commerciali devono detenere il registro previsto dalla DGR 35-5274 del 12.02.2007, da conservare presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.
8. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta all'obbligo di presentare SCIA di inizio attività.
La partecipazione a manifestazione espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. (D.G.R. Piemonte n. 35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy). Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta dalle autorità sanitarie territoriali.
9. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi, e in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi.

Art 19 Vendita ed esposizione di animali per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre

1. Le attività commerciali ambulanti e occasionali, hanno l'obbligo di tenere gli animali protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo ed acqua necessari, nonché la cassetta igienica per i gatti; la dimensione delle gabbie deve essere adeguata alle specie animale esposta e al numero degli animali e deve permettere agli animali la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi; nel caso l'attività riguardi i volatili e/o gli animali acquatici, valgono anche le disposizioni di cui ai successivi artt. 40 e 44.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo, viene disposta la sospensione dell'attività per il turno successivo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. E' vietato su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie selvatiche esotiche e domestiche fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dalle norme in materia di benessere animale.
2. Ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche è fatto comunque obbligo di:
 - Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle

specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 Legge 150/1992;

- Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore.
 - L' esposizione degli animali può avvenire unicamente a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
3. Sono vietate mostre itineranti di animali d'affezione sia adulti che cuccioli.
 4. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
 5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
 6. Per quanto concerne gli animali di cui sopra, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi, previo parere del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Veterinario, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10-05-2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L 426/1998.
 7. Sono consentite le esposizioni di animali da affezione qualora organizzate da gruppi o associazioni senza fine di lucro, previa autorizzazione del Dirigente competente, sentito il parere del Servizio Veterinario. Sono inoltre consentite le esposizioni di animali da reddito, previa autorizzazione del Dirigente competente, sentito il parere del Servizio Veterinario.
 8. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL NO, almeno 60 giorni prima dell'arrivo copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES". Il Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario. Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL NO.

Art. 21 Divieto di soppressione di animali

1. E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale, o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria e sanitaria.
2. I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso il canile comunale, così come i gatti liberi sul territorio non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione.
3. L'eutanasia è prevista per soggetti affetti da gravi patologie o patologie in fase terminale. L'eutanasia deve essere sempre preceduta da anestesia profonda ed eseguita da un medico veterinario.

Art. 22 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da affezione di proprietà in terreni di privati cittadini o, previo parere del Servizio Veterinario, in aree individuate allo scopo.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi delle norme vigenti, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 - Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 24 della Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 ("Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"), la Regione Piemonte adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC).
2. Chiunque risieda o abbia domicilio nel territorio comunale e detenga a qualsiasi titolo un cane o un gatto è obbligato a provvedere all'identificazione dell'animale mediante l'applicazione del microchip (metodo elettronico) e alla contestuale iscrizione alla banca dati informatizzata regionale, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'identificazione e la registrazione devono essere effettuate entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente, e comunque prima di qualsiasi cessione dell'animale a qualunque titolo.
4. Il Comune intende sostenere tra i cittadini la cultura sulla responsabilità del possesso degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip dei cani, dei gatti nati a partire dal 16.04.2024, secondo la L.R. 16/2024 e dei gatti delle colonie feline e promuovere inoltre la registrazione su base volontaria di tutti gli animali da compagnia attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 25 Tutela delle specie selvatiche

1. E' vietato assolutamente a chiunque danneggiare o distruggere i nidi esistenti di qualsiasi specie; o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Deroghe sono ammesse in caso di restauro o ristrutturazione di edifici o per problemi sanitari, previo sopralluogo dei rappresentanti del Servizio Veterinario al fine di individuare una collocazione idonea nelle vicinanze, e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' vietato effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da volatili, nel periodo della nidificazione o allevamento della prole.

Art. 26 Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Negli edifici pubblici e privati, e nelle aree pubbliche e private dove si possono verificare nidificazioni o stanziamenti di colombi tali da creare le condizioni favorevoli ad una rapida proliferazione della loro popolazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del centro urbano, devono essere attuati da parte dei proprietari o dei responsabili degli immobili e delle aree i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali ed escludere qualsiasi intervento cruento nei confronti dei colombi.
3. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero.

TITOLO IV – CANI

Art. 27 Detenzione dei cani

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina e a identificarlo tramite microchip.
2. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.
3. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, provvede alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina; riceve periodicamente dal Servizio Veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti sul proprio territorio; ai Servizi veterinari compete il monitoraggio del livello di attuazione dell'anagrafe canina e la segnalazione al Comune di eventuali disfunzioni o carenze.
La documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto microchip dovrà essere esibita su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, al personale dell'A.S.L., alle Guardie Zoofile, previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati. Nel caso in cui il possessore o detentore ne sia sprovvisto, dovrà esibirli all'organo accertatore entro dieci (10) giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati sarà applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.
4. I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
5. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue, o comunque in base alla razza e alla etologia del cane.
6. I recinti devono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto; la superficie minima deve essere pari a mq 8 o mq. 16 per i cani di cui all'ordinanza Ministro della Salute del 7/08/2004 (Tutela ed incolumità pubblica dall'aggressività dei cani); ogni recinto non potrà ospitare più di un cane adulto con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più oltre i 3 mesi comporterà un aumento minimo di superficie di mq 6.
7. Occorre provvedere alla pulizia giornaliera del recinto rimuovendo le deiezioni ed eventuali avanzi di cibo.
8. E' vietato detenere cani legati o a catena. Laddove necessario, è permesso, per periodi di tempo non superiori alle otto ore giornaliere.
9. La catena, quando necessaria, dovrà essere munita di girante e dovrà avere una lunghezza minima di mt 5, vincolata in maniera scorrevole a cavo aereo lungo almeno mt.5 ad un'altezza massima di mt 3; dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il cibo e l'acqua, nonché di alloggiarsi nel proprio riparo; il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.
10. Il ricovero deve rispettare il comma 3 dell'art. 8.
11. I cani possono accedere nelle aree pubbliche e di uso pubblico solo se provvisti di guinzaglio. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 52, punto f. Alla sanzione non sono sottoposti i proprietari o detentori di cani per non vedenti e quelli portatori di patologie certificate da un medico veterinario, attestanti la sofferenza dell'animale in caso di utilizzo di guinzagli. Tale certificazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti di Polizia Municipale al momento del controllo.

Art. 28 Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi. E' d'obbligo l'utilizzo del guinzaglio e laddove previsto dalla normativa vigente, anche della museruola, tranne negli spazi destinati ai cani, di cui al successivo art. 27.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 29 Aree e percorsi destinati ai cani

1. Il Comune può individuare nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi protetti destinati ai cani dotati di opportune attrezzature per l'abbeveramento e le deiezioni.
2. Nei suddetti spazi i cani devono essere liberi di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza recare danni a piante o strutture ivi presenti; i cani che possono arrecare danno o disturbo agli altri frequentatori, devono essere muniti di museruola.
3. In tali aree vigono gli obblighi previsti al successivo art. 29 del presente regolamento.

Art. 30 Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati sul territorio comunale, salvo quelli per cui proprietari e/o gestori espongano un segnale di divieto. E' consentito l'accesso negli esercizi pubblici in cui si somministrano bevande e alimenti, ai cani guida dei non vedenti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino danno o disturbo alcuno.

Art 31 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e lavaggio deiezioni liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi e di pulire anche le deiezioni liquide su tutte le aree urbane pubbliche, nonché sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali e/o in ogni altro luogo e/o elemento urbano e nei luoghi destinati a socializzazione di adulti e bambini in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali, e di appositi contenitori contenenti acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti per il lavaggio delle deiezioni liquide.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

Art. 32 Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi

1. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o il 112 per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
2. I cani vaganti sono catturati dal personale addetto ed autorizzato dal Canile intercomunale e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o dotati di microchip) che non vengono riscattati dal proprietario ai sensi delle norme vigenti, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Varallo Pombia verifica i presupposti per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
4. I cani non tatuati o dotati di microchip, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del comune che potrà effettuare 20 controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare

l'adozione definitiva presso il Canile Intercomunale.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il comune può attivare controlli anche preventivi.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento ai documenti contrattuali per la gestione del canile intercomunale.

Art. 33 Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani hanno l'obbligo di presentare una SCIA di inizio attività.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani.
3. I centri in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

TITOLO V - GATTI

Art. 34 Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura, del benessere e del sostentamento della colonia di gatti che vivono in libertà, è denominata gattara o gattaro, ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente regolamento con la dizione unica di gattara.

Art. 35 Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune.

Art. 36 Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che nel caso di episodi di maltrattamento, procede a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL le associazioni animaliste e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove vivono; la cattura e lo spostamento dei gatti liberi può essere disposta solo nei casi in cui per ragioni di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad accertamento congiunto dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica, incompatibile con insediamenti di popolazioni a rischio (ospedali, case di cura, scuole).
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di ristrutturazione, i cui interventi ricadano in aree interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'adeguata collocazione temporanea per dette colonie.

5. Tale collocazione dovrà essere ubicata in zona adiacente il territorio di appartenenza della colonia stessa e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti ad essa; lo spostamento degli animali dovrà avvenire in modo da non recare loro alcun danno e con la collaborazione dell'Associazione affidataria della colonia di cui al comma 6 ; dovrà essere consentito alle gattare e/o ai responsabili della colonia, con le modalità opportune, la possibilità di continuare ad alimentare i gatti e di vigilare sul loro benessere e sulla loro salute.
6. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 siano privati, occorre che il proprietario dell'area e/o dell'edificio oggetto dei lavori dia comunicazione al Comune di Varallo Pombia della presenza della colonia, in modo che l'Amministrazione Comunale possa informarne l'Associazione Animalista che ha in affidamento la colonia; nel caso in cui la colonia non appartenga a quelle censite e affidate come previsto dalla normativa, il Comune dovrà comunque dare comunicazione dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, alle Associazioni animaliste presenti.
Il Comune può disporre l'affidamento di una colonia felina ad un'Associazione animalista, qualora le condizioni della colonia, sentiti anche i Servizi Veterinari, siano tali da compromettere le condizioni di benessere degli animali.
7. Il Comune provvederà a segnalare la presenza delle colonie feline presenti sul territorio comunale tramite cartelli indicatori recanti le leggi nazionali di tutela degli animali d'affezione, gli estremi dell'eventuale delibera di affidamento delle colonie alle Associazioni Animaliste di Volontariato, e il nome dell'Associazione affidataria.
8. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL NO e le Associazioni di Volontariato, promuove azioni di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini sulla presenza delle colonie feline sul territorio comunale, al fine di realizzare una corretta convivenza con gli animali.

TITOLO VI - PET THERAPY

Art. 37 Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

1. A condurre le attività clinico-terapeutiche con animali dovranno essere persone in possesso di un titolo di studio allo scopo, con competenze educative – sanitarie.
2. La cura e la salute degli umani, nell'attività di pet therapy, non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
3. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
4. Coloro che vorranno avviare e gestire attività di pet therapy, dovranno rivolgersi all'Assessorato alle Politiche Sociali, che farà conoscere le disposizioni contenute nel presente Regolamento e vigilerà sull'applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici, esotici e degli animali non in buono stato di salute.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli almeno trimestrali effettuati dal Servizio Veterinario e relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento compete al Corpo di Polizia Municipale, alle guardie volontarie riconosciute, nonché agli organi competenti per Legge.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 39 – Sequestro e confisca di animali

1. Si procede al sequestro e alla confisca degli animali in tutti i casi previsti dalle norme di legge, nonché in presenza di situazioni di grave maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 40 Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della L.689/1981, per le contravvenzioni di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a 500,00.
 - b) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 11 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a 350,00.
 - c) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 14 e 15 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 120,00 a 400,00.
 - d) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9/11/12/21 si applicano le sanzioni previste dalla L.189/04 fatto salvo i casi in cui il reato è punibile anche con l'arresto.
 - e) per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 31, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.
 - f) per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 27 comma 11, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.
 - g) per la violazione dell'art. 26, 3° comma si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 41 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 42 Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale.

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI	2
Art. 1 Profili istituzionali	2
Art. 2 Valori etici e culturali	2
Art. 3 Tutela degli animali	2
Art. 4 Competenze del Sindaco	2
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 5 Definizioni	3
Art. 6 Ambito di applicazione	3
Art. 7 Esclusioni	3
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 8 Detenzione di animali	3
Art. 9 Maltrattamento di animali	4
Art. 10 Fauna selvatica autoctona (L. 157/92)	5
Art. 11 Abbandono di animali	5
Art. 12 Avvelenamento di animali	6
Art. 13 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	6
Art. 14 Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio	6
Art. 15 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute	6
Art. 16 Detenzione di animali nelle abitazioni	7
Art. 17 Smarrimento - Rinvenimento - Affidamento	7
Art. 18 Vendita ed esposizione di animali in esercizi commerciali con sede fissa - Allevamento	7
Art. 19 Vendita ed esposizione di animali per attività commerciali ambulanti	8
ed occasionali e in occasione di fiere e sagre	8
Art. 20 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali	8
Art. 21 Divieto di soppressione di animali	9
Art. 22 - Inumazione di animali	9
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali	10
Art. 24 - Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia	10
Art. 25 Tutela delle specie selvatiche	10
Art. 26 Controllo dei colombi in ambito urbano	10
TITOLO IV - CANI	11
Art. 27 Detenzione dei cani	11
Art. 28 Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche	11
Art. 29 Aree e percorsi destinati ai cani	12
Art. 30 Accesso negli esercizi pubblici	12
Art. 31 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e lavaggio deiezioni liquide	12
Art. 32 Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi	12
Art. 33 Centri di addestramento-educazione	13
TITOLO V - GATTI	13
Art. 34 Definizione dei termini usati nel presente titolo	13
Art. 35 Proprietà dei gatti liberi	13
Art. 36 Colonie feline	13

TITOLO VI - PET THERAPY 14
 Art. 37 Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali 14

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI..... 15
 Art. 38 Vigilanza..... 15
 Art. 39 - Sequestro e confisca di animali..... 15
 Art. 40 Sanzioni..... 15
 Art. 41 Incompatibilità ed abrogazione di norme 15
 Art. 42 Entrata in vigore..... 15